

ALL. 1

AVVISO REGIONALE PROGRAMMA P.A.R.I.**“Programma d’Azione per il Re-Impiego di Lavoratori Svantaggiati”****1. PREMESSA**

La Regione Campania adotta il presente avviso in coerenza e attuazione:

- del Decreto Direttoriale n. 668 del 18.03.2005 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo all’approvazione del Programma P.A.R.I. “Programma d’Azione per il Re-Impiego di Lavoratori Svantaggiati”, programma presentato da Italia Lavoro S.p.A. al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, che ha come finalità :
 - a. di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo socialmente ed economicamente sostenibile,
 - b. di realizzare modelli integrati di intervento, che prevedano l’azione contestuale di differenti politiche e risorse,
 - c. di concorrere alla inclusione nel mercato del lavoro di particolari fasce di popolazione,
 - d. di garantire continuità nei percorsi lavorativi di soggetti svantaggiati, utilizzando tutte le strumentazioni rese disponibili dalla riforma del lavoro;
- della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, la quale ha disposto che la GEPI S.p.A. attribuisce ad apposita società, successivamente indicata in Italia Lavoro S.p.A., i compiti di orientamento e formazione professionale già svolti dalla GEPI S.p.A. nonché ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Interministeriale nonché dell’art. 30 della Legge Finanziaria n. 448/2001 che definisce in Italia Lavoro S.p.A. la società della quale si avvale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai Servizi per l’Impiego”;
- dall’adesione al programma P.A.R.I. da parte della Regione Campania, con lettera inviata in data 30.08.2005 prot. al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella quale si manifesta la volontà di condurre il programma con l’assistenza di Italia Lavoro S.p.A.;
- dell’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avvenuta in data 17.10.2005 con prot. 14/ - Direzione Ammortizzatori Sociali, della progettazione esecutiva relativa al Programma P.A.R.I. “Programma d’Azione per il Re-Impiego di Lavoratori Svantaggiati” per la Regione Campania, con relativa assegnazione delle risorse;
- della nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “Direzione Generale ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione” del 12/12/2005 prot. 14 / 0012360 avente per oggetto : modalità di erogazione contributi per l’inserimento lavorativo programma P.A.R.I.;

Art. 1**Oggetto, durata**

Il progetto promosso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attuato dalla Regione Campania con l’assistenza di Italia Lavoro S.p.A., prevede la costruzione e la sperimentazione di modelli di intervento fondati su una combinazione efficace e virtuosa tra politiche del lavoro, politiche di sviluppo locale e politiche di sostegno al reddito, attraverso l’elaborazione di modelli di welfare to work funzionali alle caratteristiche ed alle esigenze di specifici segmenti di popolazione, e predisponendo interventi da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi e, in

particolare, promovendo a livello locale interventi volti alla promozione e supporto alla qualificazione dei servizi per il lavoro delle Province campane.

La durata del Programma P.A.R.I. "Programma d'Azione per il Re-Impiego di Lavoratori Svantaggiati", come da Decreto Direttoriale n. 668 del 18.03.2005 Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, è fissata in 24 mesi a partire dal 01.04.2005 prorogabile fino ad un massimo di mesi 36.

Art. 2

Finalità Generali

Con il presente avviso si invitano i datori di lavoro, qualora gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento qui promosso e descritto rispondano a loro attuali o previste esigenze di incrementare la propria base occupazionale, a manifestare il proprio interesse e disponibilità ad inserire nel loro organico i soggetti in possesso dei requisiti di cui al Decreto Direttoriale n. 668 del 18.03.2005 Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, ed individuati dalla Regione Campania come di seguito riportati:

Lavoratori destinatari dei trattamenti di Cigs e Mobilità in deroga ai sensi dell'art. 1, comma 410 e 411 della legge 266/2005;

Lavoratori destinatari di trattamenti di Cigs ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 1-bis della L.291/2004

Lavoratori provenienti da aziende in crisi, sprovvisti di ammortizzatori sociali, ed individuati dalla Regione Campania in base alle peculiari caratteristiche di debolezza del mercato del lavoro locale.

L'adesione al Programma, manifestata con le modalità di seguito indicate, comporta difatti la disponibilità dell'impresa a procedere all'assunzione a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, (in entrambi i casi l'impegno lavorativo dovrà essere full-time ovvero part-time pari o superiore a 30 h/sett.li), di uno o più dei soggetti coinvolti nel Programma P.A.R.I. "Programma d'Azione per il Re-Impiego lavoratori svantaggiati", aventi le caratteristiche di cui sopra.

A tal fine, l'impresa, nell'aderire al Progetto P.A.R.I. (all.A) deve indicare numero e tipologia delle professionalità di cui necessita.

L'inserimento lavorativo verrà incentivato secondo quanto, in tal senso, previsto nel presente avviso.

Art. 3

Durata complessiva del avviso

La scadenza per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro, è fissata per il giorno 31/05/2007.

Art . 4

Incentivi e contributi previsti

Gli incentivi e contributi previsti per i datori di lavoro che assumono i destinatari del Programma P.A.R.I. in possesso dei requisiti, dopo aver aderito al Progetto stesso, consistono in:

- a) Per tutti i soggetti (percettori e non percettori di indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione o inoccupazione) l'impresa potrà usufruire degli incentivi all'assunzione previsti dalla normativa vigente (quali, ad esempio, incentivi economici diretti, sgravi contributivi; assolvimento riserva obbligatoria di assunzioni e/o di altri particolari obblighi di legge o di contratto, etc.).
- b) Per i soggetti cui il Programma concede un contributo economico nell'ambito di un percorso di inserimento lavorativo, l'impresa beneficerà del residuo della somma destinata al lavoratore come sostegno in caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi con le modalità ed alle condizioni del Programma. La somma verrà erogata al netto delle imposte e/o ritenute dovute per legge, per ogni assunzione effettuata;
- c) Inoltre, relativamente a tutti i soggetti coinvolti nel Programma è prevista l'erogazione di contributi alle imprese finalizzati alla formazione, sottoforma di una dote formativa pari ad euro 1.000,00, che verrà erogata al netto delle imposte e/o ritenute dovute per legge, per ciascun lavoratore assunto, qualora lo stesso non ne abbia già usufruito nell'ambito del proprio piano di azione individuale. La dote è finalizzata all'adattamento delle competenze dei lavoratori assunti;

Tali incentivi sono dettagliati nell'allegato B

Il contributo di cui alle lettere a) e b) sarà erogato interamente all'azienda, a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato, pari o superiore a 30 ore settimanali, del lavoratore medesimo.

Il contributo di cui alla lettera a) viene erogato dall'INPS con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il contributo di cui alla lettera b) viene finanziato con risorse a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a valere sul Fondo per l'Occupazione, ed erogati dall'INPS all'impresa, secondo i requisiti di cui al presente Avviso.

Il contributo di cui alla lettera c), sarà concesso all'azienda solo a fronte dell'assunzione del lavoratore, **effettuate a partire dal 27/11/06**, secondo le modalità richieste dal presente Avviso.

Art . 5 Soggetti ammessi e requisiti

Possono presentare domanda tutti i datori di lavoro che hanno sede legale o unità operativa locale, presenti sul territorio della Regione Campania.

I datori di lavoro che avranno fatto richiesta di aderire al programma P.A.R.I., devono :

- essere in regola con l'applicazione del CCNL;
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- dichiarare non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 6 mesi per la stessa qualifica;
- impegnarsi a rispettare quanto previsto dal presente avviso in merito alle tipologie di assunzione

Art. 6

Documentazione

Per la presentazione della domanda occorre redigere le seguente documentazione da presentare a Giunta Regionale Campania Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro Via G. Porzio centro direzionale di Napoli Isola A/6 80143 Napoli, entro la scadenza di cui all'art.3:

- Domanda di adesione al programma P.A.R.I. "Programma d'azione per il Re-Impiego di Lavoratori svantaggiati" su carta intestata dell'azienda redatto secondo lo schema allegato al presente avviso (All. A)
- Certificato della CCIAA;
- Copia fotostatica del documento del legale Rappresentante dell'azienda;

Art . 7

Modalità e termini di presentazione delle richieste

Le imprese interessate possono rispondere al presente Avviso inviando, in busta chiusa, l'adesione redatta su carta intestata secondo il modulo (allegato 1) debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante con gli allegati richiesti.

Le domande di adesione alle selezioni dovranno essere consegnate al seguente indirizzo:

Giunta Regionale Campania

Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro

Via G. Porzio centro direzionale di Napoli Isola A/6

80143 Napoli

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/05/2007, a pena di inammissibilità.

Non fa fede il timbro postale di spedizione.

Art. 8

Ammissibilità e valutazione

Non verranno ammesse le manifestazioni di interesse:

- a) pervenute al suddetto indirizzo oltre i termini previsti dal presente Avviso;
- b) non compilate secondo il modulo opportunamente predisposto o comunque mancanti delle informazioni e dei documenti ivi richiesti;

Valutazione:

- a) Verrà data priorità alle domande tenendo conto dei seguenti criteri:
 1. Assunzioni a Tempo Indeterminato full-time
 2. Assunzioni a Tempo Indeterminato part-time non inferiori a 30 ore settimanali
 3. Assunzioni a Tempo Indeterminato part-time non inferiori a 24 ore settimanali
- b) Le richieste sono accoglibili fino al limite massimo di spesa prevista dal programma per i contributi economici di cui all'art. 4 lettere b) e i contributi finalizzati alla formazioni di cui all'art. 4 lettera c).

Art. 9

Avviamenti a preselezione

Nell'ambito del bacino individuato dalla Regione dei soggetti destinatari degli interventi del programma, le assunzioni potranno essere effettuate sia nominativamente che attraverso avviamenti a preselezione effettuati dai Centri per l'Impiego pilota della provincia di competenza (individuati all'allegato c) – secondo l'ordine di priorità indicato all'art.8, lett.a) sulla base del profilo professionale richiesto dall'azienda nonché sulle esperienze e qualifiche autocertificate e/o sulla

disponibilità alla riconversione/riqualificazione professionale; a parità di requisiti, saranno preminentemente individuati i seguenti soggetti:

- 1) Lavoratori disoccupati provenienti da aziende in crisi e non percettori di indennità o sussidi, ovvero percettori dei contributi all'inserimento previsti dal programma;
- 2) Lavoratori destinatari dei trattamenti di Mobilità in deroga ai sensi dell'art. 1, comma 410 e 411 della legge 266/2005;
- 3) Lavoratori destinatari dei trattamenti di Cigs in deroga ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 311/2004;

Art. 10
Regime sanzionatorio

In caso di licenziamento nel corso dei primi dodici mesi dall'assunzione, l'impresa beneficiaria del contributo previsto all'art. 4 lettera b), dovrà restituire all'INPS l'intero contributo da essa ricevuto quale incentivo all'occupazione; in caso di dimissioni del lavoratore entro i dodici mesi a decorrere dalla data di assunzione, l'impresa dovrà restituire all'INPS il 50% del contributo ricevuto.

All. A

ADESIONE AL PROGRAMMA PARI
(su carta intestata dell'impresa)

_____, lì _____

Prot. n. _____

Spett.le

Oggetto: adesione all'Invito a manifestare interesse nell'ambito dell'intervento finalizzato all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati, denominato Programma PARI - assunzione lavoratori percettori e/o non percettori di altra indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione o inoccupazione.

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto _____ nato/a a _____ il _____

nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

cod. fisc. _____ Partita I.V.A _____

con sede legale in _____ Via / Piazza _____

fax _____ tel. _____ e-mail _____

AI FINI DELL'ADESIONE ALL'AVVISO ED AL PROGRAMMA PARI E NELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA DI QUANTO PREVISTO DAL D.P.R. 445/2000, ART. 76, IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI

DICHIARA

- 1) di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____ al n. _____ ed allega originale del certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a due mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso, dichiarando che nelle more non sono intervenute modificazioni;
- 2) di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni in merito al piano di sicurezza e di coordinamento;
- 3) di essere in regola con l'applicazione del CCNL applicato che è il seguente: _____;
- 4) di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- 5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 6) di aver preso conoscenza delle condizioni esplicitate nell'avviso e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- 7) di aderire senza riserva alcuna all'avviso ed al Progetto, e di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni dell'Intesa istituzionale e del Decreto n. 668 della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del 18.03.2005;
- 8) di richiedere la preselezione e selezione dal bacino dei lavoratori PARI, ai fini di eventuale assunzione nel proprio organico di n. ___ soggetti aventi i requisiti del progetto, secondo quanto riportato di seguito:

Numero profili	Tipologia profili e/o competenze	Tipologia contratto (indeterminato o determinato x n. mesi)

9) di essere disponibile a fornire tutte le altre informazioni, documenti e notizie utili, designando a tal fine _____, da contattare presso la sede dell'impresa

(Timbro della ditta)

(Firma del titolare o del legale rappresentante)

Allegati:

- certificato iscrizione alla CCIAA;
- copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore della domanda.

All. B

*Programma PARI - Interventi Integrati di Politiche attive nella Regione Campania***SISTEMA DELLE CONVENIENZE PER I DATORI DI LAVORO**

Benefici a favore dei datori di lavoro che assumono i lavoratori in mobilità “in deroga”, i lavoratori in CIGS “in deroga”, e i lavoratori espulsi da imprese, non percettori di ammortizzatori sociali o di sostegni al reddito, destinatari del Progetto “Interventi Integrati di Politiche attive nella Regione Campania”.

LAVORATORI IN MOBILITA' “IN DEROGA”

Se assumi (1), senza esservi tenuto (2), uno dei lavoratori in mobilità “in deroga” destinatari del Progetto “Interventi Integrati di Politiche attive nella Regione Campania”, hai diritto ad accedere ai seguenti benefici, che variano a seconda dell'età del lavoratore e del tipo di contratto che hai intenzione di stipulare:

UNDER 50

Se il lavoratore ha meno di 50 anni e lo assumi con contratto di lavoro a tempo determinato, non superiore a 12 mesi,

la quota di contribuzione a tuo carico, per **12 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali).

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la “dote formativa” prevista dal Programma PARI, dell'importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l'adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

Se il lavoratore ha meno di 50 anni e trasformi il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato part-time,

la quota di contribuzione a tuo carico sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali) per ulteriori 12 mesi a partire dall'ultimo mese del contratto a tempo determinato, quindi per un periodo complessivo di **23 mesi**.

Se il lavoratore ha meno di 50 anni e trasformi il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno,

la quota di contribuzione a tuo carico sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali) per ulteriori 12 mesi a partire dall'ultimo mese del contratto a tempo determinato, quindi per un periodo complessivo di **23 mesi**.

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere, per un periodo di **12 mesi**, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Segue prospetto della misura dell'indennità di mobilità:

- se il lavoratore aveva una retribuzione globale inferiore ad € 1.797,31 mensili, l'indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 784,78 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 664,80;

- se il lavoratore aveva una retribuzione globale superiore ad € 1.797,31 mensili, l'indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 943,18 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 799,20.

La misura del trattamento è ridotta del 10%, in caso di prima proroga, e del 30% per le proroghe successive.

Se il lavoratore ha meno di 50 anni e lo assumi con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time,

la quota di contribuzione a tuo carico, per i primi **18 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali).

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la “dote formativa” prevista dal Programma PARI, dell'importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l'adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

Se il lavoratore ha meno di 50 anni e lo assumi con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno,

la quota di contribuzione a tuo carico, per i primi **18 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali).

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere, per un periodo di **12 mesi**, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la “dote formativa” prevista dal Programma PARI, dell'importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l'adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

Segue prospetto della misura dell'indennità di mobilità:

- se il lavoratore aveva una retribuzione globale inferiore ad € 1.797,31 mensili, l'indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 784,78 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 664,80;

- se il lavoratore aveva una retribuzione globale superiore ad € 1.797,31 mensili, l'indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 943,18 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 799,20.

La misura del trattamento è ridotta del 10%, in caso di prima proroga, e del 30% per le proroghe successive.

OVER 50

Se il lavoratore ha più di 50 anni e lo assumi con contratto di lavoro a tempo determinato, non superiore a 12 mesi,

la quota di contribuzione a tuo carico, per **12 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali).

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la “dote formativa” prevista dal Programma PARI, dell'importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l'adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

Se il lavoratore ha più di 50 anni e trasformi il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato part-time,

la quota di contribuzione a tuo carico sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali) per ulteriori 12 mesi a partire dall'ultimo mese del contratto a tempo determinato, quindi per un periodo complessivo di **23 mesi**.

Se il lavoratore ha più di 50 anni e trasformi il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno,

la quota di contribuzione a tuo carico sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali) per ulteriori 12 mesi a partire dall'ultimo mese del contratto a tempo determinato, quindi per un periodo complessivo di **23 mesi**.

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere, per un periodo di **36 mesi**, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Segue prospetto della misura dell'indennità di mobilità:

- *se il lavoratore aveva una retribuzione globale inferiore ad € 1.797,31 mensili, l'indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 784,78 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 664,80;*

- *se il lavoratore aveva una retribuzione globale superiore ad € 1.797,31 mensili, l'indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 943,18 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 799,20.*

La misura del trattamento è ridotta del 10%, in caso di prima proroga, e del 30% per le proroghe successive.

Se il lavoratore ha più di 50 anni e lo assumi con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time,

la quota di contribuzione a tuo carico, per i primi **18 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali).

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la "dote formativa" prevista dal Programma PARI, dell'importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l'adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

Se il lavoratore ha più di 50 anni e lo assumi con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno,

la quota di contribuzione a tuo carico, per i primi **18 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali).

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere, per un periodo di **36 mesi**, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la "dote formativa" prevista dal Programma PARI, dell'importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l'adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

Segue prospetto della misura dell'indennità di mobilità:

- *se il lavoratore aveva una retribuzione globale inferiore ad € 1.797,31 mensili, l'indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 784,78 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 664,80;*

- se il lavoratore aveva una retribuzione globale superiore ad € 1.797,31 mensili, l'indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 943,18 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 799,20.

La misura del trattamento è ridotta del 10%, in caso di prima proroga, e del 30% per le proroghe successive.

(1) Anche se sei un'agenzia di somministrazione di lavoro.

(2) I benefici sono esclusi con riferimento a quei lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

I benefici sono, altresì, esclusi quando non si realizza un effettivo incremento dell'occupazione e quando il datore è obbligato, dalla legge, all'assunzione.

Riferimenti normativi:

art.1, c. 155, l. n. 311/14;

art. 1, c. 410, l. n. 266/05;

art. 13, c. 2, lett. C, d.l. n. 35/05, conv. in l. n. 80/05;

artt. 8, commi 2 e 4, e 25, c. 9, l. n. 223/91;

circolare Inps n. 12/06.

LAVORATORI IN CIGS “IN DEROGA”

Se assumi uno dei lavoratori in CIGS “in deroga” (*sempre che non si tratti di lavoratori sospesi in CIGS, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa che al momento della sospensione presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo*) destinatari del Progetto “Interventi Integrati di Politiche attive nella Regione Campania” puoi optare per uno dei due tipi di benefici di seguito specificati.

1° TIPO

Se assumi (1) il lavoratore, qualunque sia la sua età anagrafica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time,

la quota di contribuzione previdenziale ed assistenziale a tuo carico, per un periodo di **36 mesi**, sarà ridotta del 100% (esenzione totale).

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la “dote formativa” prevista dal Programma PARI, dell’importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l’adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

(1) I benefici sono esclusi quando l’assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti della stessa impresa per qualsiasi causa licenziati o sospesi, nei 6 mesi precedenti

2° TIPO

Se il lavoratore ha meno di 50 anni e lo assumi (1) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno,

la quota di contribuzione a tuo carico, per un periodo di **12 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali).

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere, per un periodo non superiore a **9 mesi**, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la “dote formativa” prevista dal Programma PARI, dell’importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l’adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

Segue prospetto della misura dell’indennità di cigs:

- se il lavoratore aveva una retribuzione globale inferiore ad € 1.797,31 mensili, l’indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 784,78 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 664,80;

- se il lavoratore aveva una retribuzione globale superiore ad € 1.797,31 mensili, l’indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 943,18 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 799,20.

La misura del trattamento è ridotta del 10%, in caso di prima proroga, e del 30% per le proroghe successive.

(1) I benefici sono esclusi con riferimento a quei datori di lavoro che abbiano, nell’azienda, sospensioni in atto, ovvero che abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione avvenga per acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle sospensioni e riduzioni.

Se il lavoratore ha più di 50 anni e lo assumi (1) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno,

la quota di contribuzione a tuo carico, per un periodo di **12 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali).

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere, per un periodo non superiore a **33 mesi**, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la "dote formativa" prevista dal Programma PARI, dell'importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l'adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

Segue prospetto della misura dell'indennità di cigs:

- *se il lavoratore aveva una retribuzione globale inferiore ad € 1.797,31 mensili, l'indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 784,78 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 664,80;*

- *se il lavoratore aveva una retribuzione globale superiore ad € 1.797,31 mensili, l'indennità di mobilità è, per i primi 12 mesi, pari ad € 943,18 e, dal 13° mese in poi, pari ad € 799,20.*

La misura del trattamento è ridotta del 10%, in caso di prima proroga, e del 30% per le proroghe successive.

(1) I benefici sono esclusi con riferimento a quei datori di lavoro che abbiano, nell'azienda, sospensioni in atto, ovvero che abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga per acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle sospensioni e riduzioni.

Riferimenti normativi:

art.1, c. 155, l. n. 311/14;

art. 1, c. 410, l. n. 266/05;

art. 13, c. 2, lett. C, d.l. n. 35/05, conv. in l. n. 80/05;

art. 8, c. 9, l. n. 407/90;

art. 4, c. 3, d.l. n. 148/93, conv. in l. n. 236/93;

circolare Inps n. 12/06.

LAVORATORI ESPULSI DA IMPRESE, NON PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI O DI SOSTEGNI AL REDDITO.

Se assumi uno dei lavoratori espulsi da imprese, non percettori di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito, destinatari del Progetto *“Interventi Integrati di Politiche attive nella Regione Campania”*,

avrà diritto a ricevere la **“dote formativa”** prevista dal Programma PARI, dell'importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l'adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

In aggiunta, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata superiore ai 12 mesi,

avrà diritto a ricevere il **“sostegno al reddito”** previsto dal Programma PARI

Si precisa che il “sostegno al reddito” è assegnato al lavoratore ed è pari a € 450 mensili per un massimo di 10 mesi. Il datore di lavoro che assume il lavoratore assegnatario avrà diritto a ricevere la parte non ancora utilizzata dal lavoratore.

Se assumi uno dei lavoratori espulsi da imprese, non percettori di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito, destinatari del Progetto *“Interventi Integrati di Politiche attive nella Regione Campania, CHE SIA ANCHE ISCRITTO NELLE LISTE DI MOBILITÀ AI SENSI DELLA L. N. 236/93, (sempre che non si tratti di lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa che al momento della sospensione presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo)* hai diritto ad accedere ai seguenti benefici, che variano a seconda del tipo di contratto che hai intenzione di stipulare:

Se assumi il lavoratore, qualunque sia la sua età anagrafica, con contratto di lavoro a tempo determinato, anche part-time, non superiore a 12 mesi,

la quota di contribuzione a tuo carico, per un periodo di **12 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali)

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la **“dote formativa”** prevista dal Programma PARI, dell'importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l'adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

Se trasformi il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l'età del lavoratore,

la quota di contribuzione a tuo carico, per un ulteriore periodo di 12 mesi (complessivi **23 mesi**) sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali).

Si presume che tu abbia già utilizzato la “dote formativa” e il “sostegno al reddito”.

Se assumi il lavoratore, qualunque sia la sua età anagrafica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time,

la quota di contribuzione a tuo carico, per un periodo di **18 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali)

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la **“dote formativa”** prevista dal Programma PARI, dell'importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l'adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere il “sostegno al reddito” previsto dal Programma PARI.

Si precisa che il “sostegno al reddito” è assegnato al lavoratore ed è pari a € 450 mensili per un massimo di 10 mesi. Il datore di lavoro che assume il lavoratore assegnatario avrà diritto a ricevere la parte non ancora utilizzata dal lavoratore.

Riferimenti normativi:

art. 4, c. 1, d.l. n. 148/93, conv. in l. n. 236/93;

artt. 8, c. 2, e 25, c. 9, l. n. 223/91.

Se assumi, **con contratto di inserimento ex d. lgs. 276/03**, uno dei lavoratori espulsi da imprese, non percettori di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito, destinatari del Progetto “*Interventi Integrati di Politiche attive nella Regione Campania*”, **CHE SIA ULTRACINQUANTENNE OVVERO DONNA OVVERO RICONOSCIUTO AFFETTO DA UN GRAVE HANDICAP FISICO, MENTALE, PSICHICO**, potrai accedere alle seguenti agevolazioni:

la quota di contribuzione a tuo carico sarà la seguente:

- pari a quella prevista per gli apprendisti (€ 2,98 settimanali), se hai natura di impresa;
- ridotta nella misura del 50%, se non hai natura di impresa.

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere la “dote formativa” prevista dal Programma PARI, dell’importo massimo erogabile di € 1.000 lorde, per l’adeguamento delle competenze del nuovo lavoratore.

In aggiunta,

avrà diritto a ricevere il “sostegno al reddito” previsto dal Programma PARI.

Si precisa che il “sostegno al reddito” è assegnato al lavoratore ed è pari a € 450 mensili per un massimo di 10 mesi. Il datore di lavoro che assume il lavoratore assegnatario avrà diritto a ricevere la parte non ancora utilizzata dal lavoratore.

(1) Il beneficio è escluso quando l’assunzione non determina un incremento netto del numero dei dipendenti nello stabilimento interessato, a meno che i posti di lavoro si siano resi vacanti per dimissioni, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.

Il beneficio è, altresì, escluso se non è garantita la continuità dell’impiego per almeno 12 mesi.

Il beneficio è, infine, escluso se questo supera il 50% (60% per i lavoratori disabili) del costo salariale annuo del lavoratore interessato.

Ove non sussistono le condizioni (dettagliatamente descritte nella nota allegata - all. 1) per accedere alle agevolazioni sopra descritte, il datore di lavoro che assume con contratto di inserimento potrà, comunque, accedere al beneficio della riduzione dell’onere contributivo, nella misura del 25%.

Riferimenti normativi:

artt. 54-59 d. lgs. 276/03.

- *Allegato 1)*

BREVE NOTA SUL CONTRATTO DI INSERIMENTO

Introduzione

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzato all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti.

Presupposto necessario per la stipulazione del contratto di inserimento è la predisposizione di un progetto individuale, concordato con il lavoratore, mirato alla individuazione di un percorso di adattamento delle competenze professionali del lavoratore stesso nel contesto lavorativo.

Datori di lavoro ammessi alla stipulazione dei contratti di inserimento

I datori di lavoro ammessi a stipulare contratti di inserimento sono i seguenti:

- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di impresa;
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.

Il Ministero del lavoro ha chiarito che restano esclusi gli studi professionali, anche se costituiti in forma associata, dal momento che questi ultimi non possono rientrare nella nozione di associazione professionale.

Per poter assumere con contratto di inserimento il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della predetta percentuale, non si considerano i contratti risolti per dimissioni o per licenziamento per giusta causa, i contratti risolti durante il periodo di prova, i contratti non trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato per rifiuto del lavoratore, 4 contratti di inserimento non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento

Possono essere assunti con contratto di inserimento i seguenti soggetti:

- soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
- donne di qualsiasi età e di qualsiasi territorio nazionale;
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

La durata del contratto di inserimento

Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.

In caso di contratto di inserimento stipulato con persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico la durata del rapporto può essere elevata fino a 36 mesi.

Il contratto di inserimento può essere prorogato più volte ma la proroga non può eccedere i limiti di 18 e 36 mesi.

Agevolazioni contributive

Agevolazione minima

E' prevista una agevolazione minima consistente nella riduzione dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro, nella misura del 25%. Tale agevolazione non si applica nel caso di contratto di inserimento stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, a meno che questi non rientrano nelle altre categorie.

Agevolazioni ulteriori

Per la fruizione delle ulteriori agevolazioni, che variano in base al settore di appartenenza del datore di lavoro ed all'ubicazione territoriale, sono necessarie le seguenti condizioni:

1) l'ammontare del beneficio non può superare il 50% (60% per i lavoratori disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;

2) l'assunzione con contratto di inserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato, a meno che la vacanza del posto si sia determinata per dimissioni, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa;

3) il contratto di inserimento deve avere una durata pari almeno a 12 mesi;

4) il lavoratore assunto deve rientrare in una delle seguenti categorie:

- disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;

- lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;

- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;

- donne di qualsiasi età e residenti nelle seguenti regioni: **Lazio** (limitatamente alla province di Latina e Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina);

Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Agevolazioni normative

I lavoratori assunti con contratto di inserimento non vengono computati nell'organico aziendale, ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo.

Inoltre, i lavoratori assunti con contratto di inserimento possono essere sottoinquadriati per non più di due livelli. La possibilità del sottoinquadramento è esclusa in caso di assunzione delle donne, con contratto di inserimento.

All. C

ELENCO CENTRI PER L'IMPIEGO PILOTA

• **PROVINCIA DI AVELLINO**

CPI AVELLINO, (VIA) CANNAVIELLO 53, 83100 Avellino, Tel. 0825 35137

• **PROVINCIA DI BENEVENTO**

CPI BENEVENTO, VIA XXV LUGLIO 14, 82100 Benevento, Tel. 0824 774622

• **PROVINCIA DI CASERTA**

CPI CASERTA, Via Sud - P.zza d'Armi - P.zzo Someco, 8100 Caserta, 0823/321381

CPI PIEDIMONTE M., P.zza Carmine 81016 Piedimonte Matese CE, Tel. 0823/911441

• **PROVINCIA DI NAPOLI**

CPI AFRAGOLA, Via U . La Malfa - Compl . LUMO, 80021 Afragola, Tel. 081/8526088

CPI POMIGLIANO, Via Passariello - P.co Rea, 80038 Pomigliano d'Arco, 081/8841462

CPI POMPEI, V . le Mazzini , 104, 84045 Pompei, Tel. 081/8632895

CPI SCAMPIA Viale della Resistenza, 80100 Napoli, Tel. 081/5700330

• **PROVINCIA DI SALERNO**

CPI AGROPOLI Via Pio X, 68 84043 Agropoli, Tel. 0974823182

CPI BATTIPAGLIA Via Florignano, 29 Pal. Colosseum ,84091, Tel. 0828671995

CPI NOCERA INFERIORE, Via Cucci 84014 Nocera Inferiore Tel. 0815176401

CPI SALERNO, Via Irno 53, 84135 Salerno, Tel. 089793114

CPI SCAFATI, Via Terze, Palazzo Giugliano, 84018 Scafati, Tel. 0818561021